

| | | |
|--|--|---|
| <p>Ufficio: Segretario/Direttore Generale</p> <p>TEL. (0922) 593241 - FAX (0922) 596497</p> <p>E-MAIL:segretariogenerale@provincia.agrigento.it</p> |  <p>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO</p> | <p>N° Protocollo:.....</p> <p>Del</p> |
|--|--|---|

OGGETTO: D.L. 17 MARZO 2020 N.18 – ART. 103 CHIARIMENTI.

DIRETTIVA N. 14 DEL 20/04/2020

Solo via email

AI SIGG. DIRIGENTI

AI SIGG. TITOLARI DI P.O.

e, p.c. AL SIG COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

LORO SEDI

Nell'ambito dell'attività di sovrintendenza e coordinamento, per la necessaria attività di aggiornamento ed approfondimento, ed in attesa della conversione in legge del D.L.17 marzo 2020 n.18 del decreto legge recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" c.d. "Cura Italia", già oggetto di diverse direttive attinenti sia la modalità di lavoro agile, quant'anche la sospensione dei termini amministrativi, la presente direttiva volta a mettere in evidenza e sintetizzare le più importanti misure che impattano sugli Enti Locali, che vengono di seguito elencate, e a fornire chiarimenti in ordine all'art. 103:

- Rinvio al 31 luglio del termine per l'approvazione del bilancio preventivo (unitamente ai riequilibri di bilancio) e al 30 giugno del rendiconto di gestione.
- Possibilità di svincolo di quote di avanzo vincolato relative a interventi già conclusi o altrimenti finanziati, non gravate da obbligazioni e non riguardanti esercizio funzioni fondamentali, per finanziamento interventi di contrasto alle conseguenze della crisi epidemiologica sul sistema economico locale.

- Rinvio del termine per la presentazione dei questionari relativi ai fabbisogni standard dei Comuni e delle Province e Città Metropolitane (rispettivamente, al 27 maggio e al 31 agosto pp.vv.).
- Il lavoro agile in forma semplificata diventa modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PPAA.
- Estensione del lavoro agile fino a fine emergenza per i lavoratori dipendenti che abbiano condizioni di disabilità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (con estensione a immunodepressi).
- Sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la possibilità di portare a conclusione le procedure già completate. È altresì possibile il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si possono instaurare e svolgere in via telematica.
- Estensione numero giorni permessi retribuiti ex legge 104/1992.
- Straordinari della Polizia locale. Il limite finanziario ai trattamenti economici accessori previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
- Possibilità di riunire in video conferenza la Giunta e il Consiglio, anche in assenza di regolamentazione.
- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, di agibilità e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate, convenzioni di lottizzazione.
- Sospensione termini procedimenti amministrativi d'ufficio o su istanza di parte per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020.

Riguardo alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, facendo seguito alle direttive n. 10/2020 e n.13/2020 si forniscono gli indirizzi operativi formulati dall'ANCI che è intervenuta in merito con "Nota tecnica di approfondimento su sospensione termini di procedimenti amministrativi: edilizia, gare e contratti pubblici (art. 103 DL 18/2020)" dando opportuni chiarimenti.

In detta nota viene sottolineata *“la portata generica della norma che ha posto il problema dell’applicabilità della stessa anche alle procedure di cui al decreto legislativo n. 50/2016 finalizzate all’affidamento di appalti pubblici nella fase c.d. pubblicistica per cui si ritiene applicabile anche alle procedure di appalto o di concessione, la sospensione dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (o iniziati successivamente)”*.

Viene, inoltre rilevato, *“che il criterio della massima partecipazione dei soggetti interessati sembra valere soprattutto per le gare da indire (ma per queste potrebbero anche sopperire termini più ampi del consueto ferma restando la possibilità, caso per caso, di prorogarli a seconda dell’evolversi della situazione) e meno per le gare già in corso (dove la richiesta dei concorrenti potrebbe andare nella direzione opposta di non procrastinare l’aggiudicazione)”*.

Nella fattispecie considerata *“la sospensione, non è da ritenersi “ope legis” e ciò consente di effettuare una ricognizione delle procedure di gara avviate o da indire, **valutando caso per caso** la necessità di una loro sospensione e/o riprogrammazione cui, del caso, dovranno seguire i successivi atti conseguenti, con le adeguate forme di pubblicità”*, stante che le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 103, comma 1, *“adottano ogni misura utile organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”*

Le procedure urgenti possono invece essere sempre portate a termine, soprattutto se legate all’emergenza in corso.

A supporto è intervenuta anche l’ANAC che con delibera del 09.04.2020 n. 312, alla quale si fa espresso rinvio per il relativo approfondimento, ha fornito opportune indicazioni volte a garantire *“durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione”*.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Caterina Maria Moricca

